Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 253 del 31 ottobre 1936-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie dipendenti dall'Amministrazione della grazia e giustizia.

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 287 posti di uditore di tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;
Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto l'art. 8 della legge 21 gennaio 1934, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1935, n. 33;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a n. 287 posti di uditore di tribunale.

Art. 2. — Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) che l'aspirante abbia alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21, e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, il limite di età è protratto a 35 anni, in conformità dell'articolo 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Tale beneficio viene esteso, a norma del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Per gli invalidi di guerra o per la Causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra, il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione al precedente concorso per uditore di tribunale bandito con decreto Ministeriale 25 giugno 1934-XII, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età;

b) sia cittadino italiano ed abbia il godimento dei diritti civili e politici;

c) sia iscritto al Partito Nazionale Fascista, salve disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3. — La domanda di ammissione su carta da bollo da lire sei, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al Procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Coloro che nel precedente concorso per uditore di tribunale bandito con decreto Ministeriale 25 giugno 1934-XII, ottennero la ammissione alle prove orali, ma non poterono sostenerle perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali, e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei 287 posti disponibili.

Art. 4. — Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere, o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di origine e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da lire quattro).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento ed ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia, col visto del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato redatto su carta legale può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione chi li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

d) certificato medico (carta da bollo da lire quattro) di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino da richiedersi alla competente procura del Re. Su tale cartoncino sarà apposta la vidimazione del notaio relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire dodici, legalizzato dal procuratore del Re, e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2 del presente bando.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*) ed *f*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare di non essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificato almeno « Buono ».

Le benemerenze militari e fasciste dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1° sia insignito di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2° sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3° sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4° sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista e in questo ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio di invalido di guerra o per la causa fascista;

7° abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° sia ufficiale di complemento;

10° sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare nonchè dalla dichiarazione integrativa del Distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come è precisato nell'art. 2, deve risultare da apposita dichiarazione della competente autorità militare.

Art. 6. — L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che sono stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle vigenti disposizioni, nè coloro che siano stati dichiarati non idonei in due precedenti concorsi per ammissione nella carriera della magistratura, sia delle preture che dei collegi.

Art. 7. — Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto romano;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto penale;
d) diritto amministrativo.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, con particolare riguardo alla dottrina del fascismo e all'ordinamento dello Stato fascista, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 8. — Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 9. — I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10. — Saranno nominati uditore di tribunale, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 11. — Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati ai Collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio di almeno tre mesi; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture che hanno sede nei capoluoghi di provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore, ovvero a reggere temporaneamente le preture prive di titolare o posti vacanti nelle preture fornite di titolare.

Dopo dodici mesi di tirocinio, potranno inoltre, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati ai posti vacanti dei tribunali e delle procure del Re che non sia possibile di coprire altrimenti per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re.

Nei primi diciotto mesi di tirocinio presso i Collegi e gli uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta all'uditore una indennità mensile di lire 600, salve le riduzioni di legge.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore ovvero ai posti vacanti presso i collegi e le procure del Re percepirà una indennità di lire 900, salve le riduzioni come sopra.

Roma, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(4190)

Concorso a 112 posti di uditore di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;
Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto l'art. 8 della legge 21 gennaio 1934, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1935, n. 33;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a n. 112 posti di uditore di pretura.

Art. 2. — Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) che l'aspirante abbia alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21, e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale, dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, il limite di età è protratto a 35 anni, in conformità dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Tale beneficio viene esteso, a norma del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, numero 1172, anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione al precedente concorso per uditore di pretura bandito con decreto Ministeriale 25 giugno 1934-XII, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età:

b) sia cittadino italiano ed abbia il godimento dei diritti civili e politici;

c) sia iscritto al P. N. F., salve le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata per coloro che appartengono alle provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3. — La domanda di ammissione su carta da bollo da lire sei, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione anzidetta.

Coloro che nel precedente concorso per uditore di pretura bandito con decreto Ministeriale 25 giugno 1934-XII ottennero l'ammissione alle prove orali, ma non poterono sostenerle perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali, e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei 112 posti disponibili.

Art. 4. — Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di origine, e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento ed ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo. Gl'italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato redatto su carta legale può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei Sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmàti dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

d) certificato medico (carta da bollo da L. 4) di sana costituzione fisica rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino da richiedersi alla competente Procura del Re. Su tale cartoncino sarà apposta la vidimazione del notaio relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e di data non anteriore di mesi tre a quello del presente bando;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2 del presente bando.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*) ed *f*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare di non essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificato almeno « buono ».

Le benemerenze militari e fasciste dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1° sia insignito di medaglia al valore militare, o di croce di guerra al valor militare;

2° sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3° sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista, o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4° sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in questo ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° sia insignito di croce di guerra, o di altra attestazione di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° sia ufficiale di complemento;

10° sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come è precisato nell'art. 2, deve risultare da apposita dichiarazione della competente autorità militare.

Art. 6. — L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che sono stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle vigenti disposizioni nè coloro che siano

stati dichiarati non idonei in due precedenti concorsi per ammissione nella carriera della magistratura, sia delle preture che dei collegi.

Art. 7. — Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 1 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto penale;

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto amministrativo, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 8. — Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 9. — I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10. — Saranno nominati uditori di pretura, con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salve le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 11. — Gli uditori di pretura sono destinati con decreto Ministeriale alle preture per compiervi il tirocinio con la mensile indennità di L. 600, salve le riduzioni di legge. Dopo tre mesi possono essere nominati vice pretori e destinati con giurisdizione piena a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni nelle preture indicate nella tabella allegata al R. decreto 12 maggio 1930, n. 663, ovvero a reggere temporaneamente le preture prive di titolari o posti vacanti nelle preture fornite di titolari, con la stessa indennità di L. 600.

Potranno poi ottenere il passaggio al grado 10° con la nomina effettiva a vice pretore, e conseguire la maggiore indennità di cui all'ultima parte dell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 421, dopo sei mesi di tirocinio.

Roma, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(4191)

Concorso a 360 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, modificato con i Regi decreti-legge 23 aprile 1931, n. 475, 5 novembre 1931, numero 1444, e 28 settembre 1933, nn. 1281 e 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimento a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti per la causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esame per n. 360 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2. — Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso devono farne domanda su carta da bollo da L. 6 scritta e sottoscritta di loro pugno, diretta al Ministero di grazia e giustizia e presentata alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiedono, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio, con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti è invece di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3. — Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 8) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del Comune di origine (carta da bollo da L. 4) legalizzato come sopra dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede (carta da bollo da L. 4) legalizzato dal Prefetto;

d) certificato medico di sana costituzione fisica (carta da bollo da L. 4) debitamente legalizzato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

e) ritratto in fotografia formato « visita » autenticato da Regio notaio con la firma di questi, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

f) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 12) legalizzato dal competente procuratore del Re;

g) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

h) certificato d'iscrizione al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani, non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; può altresì essere comprovata da certificato su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei Sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino, residenti nel Regno, saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto o invalido per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922); che sia stato legionario fiumano; che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-1918; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale, dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente;

l) certificato, se del caso, di aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, in uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4. — Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, ad anni 39 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile l'aumento di cinque anni stabilito dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV (anni 30).

Per coloro che risultino iscritti al P.N.F. o all'Avanguardia giovanile fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i limiti massimi di età come sopra stabiliti, sono aumentati di quattro anni.

Detto beneficio è concesso anche ai feriti per la causa nazionale in possesso del relativo brevetto, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino, inoltre, inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *h*) dell'art. 3.

Art. 5. — La domanda e documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 3 devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguiti i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita l'idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta dalla quale risulti se abbiano preso parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie e con quale esito.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*), dell'art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6. — Non saranno accolte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 e quelle non completamente documentate nonchè i documenti non conformi alle prescrizioni sul bollo o sforniti delle legalizzazioni prescritte.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma non occorrono le legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di Stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte terza) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 ed il certificato del casellario, nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla stessa legge.

Art. 7. — L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8. — L'esame del concorso avrà luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta che avrà luogo in due distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

I candidati dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

La prova orale avrà luogo nei giorni ed ora che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 9. — Coloro che nel precedente concorso per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie bandito con decreto Ministeriale 18 dicembre 1934-XIII, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, o

comunque a causa del servizio militare, potranno sostenere la prova orale al presente concorso, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei 360 posti di cui al presente bando.

Ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale nel presente concorso.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti abbiano ottenuto l'ammissione al concorso per volontario di cancelleria giudiziarie bandito col decreto Ministeriale 18 dicembre 1934 sopra menzionato, ma non abbiano potuto sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 10. — Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che avendo conseguita la idoneità nel presente concorso, abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattenti, ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni); o che abbiano partecipato alle operazioni in Africa Orientale; nonchè gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, o nelle operazioni in Africa Orientale, ed altresì coloro che risultino iscritti al P.N.F., senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e i feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11. — Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le seguenti preferenze, fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2° i mutilati o invalidi della guerra 1915-1918 o nelle operazioni in Africa Orientale, e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani della guerra 1915-1918 e dei caduti nelle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista;

4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista, i quali ultimi siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni militari in Africa Orientale;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;

9° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri uno a sette e ai numeri nove e dieci hanno la precedenza coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, a parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Art. 12. — I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio, verrà loro corrisposto l'assegno mensile dell'importo massimo di L. 700, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e con l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Roma, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(4192)

Concorso a 49 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo C).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, col quale viene istituito il ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, contenente modificazioni nei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il R. decreto-legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti per la causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esame per n. 49 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *C*).

Art. 2. — Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso devono farne domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di loro pugno, diretta al Ministero di grazia e giustizia e presentata alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiedono, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio, con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti è invece di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3. — Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da lire 8), legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di origine (carta da bollo da L. 4), legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune nel quale l'aspirante risiede (carta da bollo da lire 4), legalizzato dal Prefetto;

d) certificato medico di sana costituzione fisica (carta da bollo da L. 4); debitamente legalizzato, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

L'Amministrazione si riserva in ogno caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

e) ritratto in fotografia formato « visita » autenticato da Regio notaio con la firma di questi, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

f) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da lire 12) legalizzato dal competente procuratore del Re;

g) diploma, in originale o in copia notarile, di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

h) certificato d'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; può altresì essere comprovata da certificato su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei Sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino, residenti nel Regno, saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto per ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto o invalido per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922); che sia stato legionario fiumano; che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-1918; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente;

l) certificato, se del caso, di aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, in uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4. — Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 29 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ad anni 43 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile, l'aumento di cinque anni stabiliti dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV (anni 34).

Per coloro che risultino iscritti al P.N.F. o all'Avanguardia giovanile fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età come sopra stabilito è aumentato di un periodo pari al tempo per il quale anteriormente a tale data hanno appartenuto al Partito.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice-segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *h*) dell'art. 3.

Art. 5. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 3 devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita l'idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta, dalla quale risulti se abbiano preso parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie e con quale esito.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*) dell'art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6. — Non saranno accolte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 e quelle non completamente documentate nonchè i documenti non conformi alle prescrizioni sul bollo o sforniti delle legalizzazioni prescritte.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma non occorrono le legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte terza) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario, nel caso previsto dall'art. 3 dell'allegato *B*, alla stessa legge.

Art. 7. — L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8. — L'esame del concorso avrà luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

L'esame comprende:

1° una prova scritta che consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia;

2° una prova orale che verte complessivamente sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica, con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La prova orale avrà luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 9. — Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso saranno assunti coloro che avendo conseguita la idoneità nel presente concorso, abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattenti, ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni) o che abbiano partecipato alle operazioni in Africa Orientale; nonchè gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, o nelle operazioni in Africa Orientale, ed altresì coloro che risultino iscritti al P.N.F., senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e i feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 10. — Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le seguenti preferenze, fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312:

1° gli insigniti di medaglia al valore militare, o di croce di guerra al valor militare;

2° i mutilati o invalidi della guerra 1915-1918 o nelle operazioni in Africa Orientale, e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani della guerra 1915-1918 e dei caduti nelle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista;

4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista, i quali ultimi siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni militari in Africa Orientale;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;

9° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri uno a sette e ai numeri nove e dieci, hanno la precedenza coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, a parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Art. 11. — I vincitori del concorso verranno nominati volontari aiutanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e, dalla data dell'assunzione dell'ufficio, verrà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 425, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e con l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Roma, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Guardasigilli: Solmi.

(4193)

Concorso a 50 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Visto il testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, sull'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, sugli ex combattenti;

Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, sull'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sugli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, che apporta modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo alla iscrizione al P. N. F. dei mutilati e invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativo al trattamento dei richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo ai benefici a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A. O.;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, relativo alla estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Decreta:

Art. 1. — È bandito un concorso per esame a 50 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

Art. 2. — Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 30.

Tale limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, e ad anni 39 per i decorati al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista.

I tre limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e siano inoltre iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione al precedente concorso per ufficiale giudiziario bandito con decreto Ministeriale 14 dicembre 1934-XIII inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1935-XIII, ma non potettero sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età;

b) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, salve le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

d) essere provvisto del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado.

L'aspirante deve essere provvisto di uno dei titoli di studio suddetti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso ai sensi della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e regolamento 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3. — La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giu-

risdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Coloro che nel precedente concorso per ufficiale giudiziario bandito con decreto Ministeriale 14 dicembre 1934-XIII ottennero l'ammissione alle prove orali ma non potettero sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei 50 posti disponibili.

Art. 4. — Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di origine, e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o, se del caso, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi su carta da L. 4 con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sanmarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei Sanmarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria ma facoltativa;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 4 e vidimati dal Prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 4) di sana costituzione fisica rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) fotografia del candidato su fondo bianco, a mezzo busto, vidimata da un Regio notaio;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 12 legalizzato dal procuratore del Re e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

h) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata. Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico. I titoli esteri devono essere riconosciuti dalle autorità scolastiche italiane.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificato almeno « buono »;

Facoltativi:

i) copia del decreto presidenziale di autorizzazione ad esercitare le funzioni di commesso presso un ufficiale giudiziario, nonchè certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario, presso cui il concorrente presta servizio, attestante l'ininterrotto servizio e la durata del medesimo;

l) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valore militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista; e in quest'ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valore militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come è pre-

cisato nell'art. 2, deve risultare da apposita dichiarazione della competente autorità militare.

Art. 6. — Gli esami scritti si svolgeranno nel luogo e nel giorno che verranno fissati con successivo decreto. Gli esami di concorso verteranno:

1° di una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale, nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari;

2° in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario (con speciale riguardo al servizio degli ufficiali giudiziari);

c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti (per quanto riflette il servizio degli ufficiali giudiziari);

d) codice di commercio per la parte riguardante il servizio degli ufficiali giudiziari;

e) i candidati dovranno inoltre dare prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo, senza che peraltro tale materia costituisca speciale prova d'esame.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

Art. 7. — Il Ministro per la grazia e giustizia decide insindacabilmente l'ammissione o la esclusione dei concorrenti.

Art. 8. — Al presente concorso è applicabile il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante la quota riservata agli ex combattenti e agli orfani di guerra.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopra citate circa la quota riservata agli ex combattenti e agli orfani di guerra.

Art. 9. — Il beneficio riguardante i limiti di età nonchè i diritti preferenziali riconosciuti a coloro i quali prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Roma, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(5194)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9102811) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.